

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1728)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZAGARI)

NELLA SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1974

Ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive delle Province, dei Comuni e dei Consorzi istituiti a norma degli articoli 156 e seguenti del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383

ONOREVOLI SENATORI. — La Corte costituzionale ha avuto modo di affermare in diverse occasioni che: « le cause di ineleggibilità, derogando al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo, sono di stretta interpretazione e devono comunque essere contenute entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate » (sentenze numeri 46 e 108 del 1969; nn. 38 e 189 del 1971; numeri 58 e 166 del 1972).

Tale rigore deve applicarsi non soltanto nella definizione delle ipotesi di ineleggibilità, ma anche nella individuazione del momento della efficacia di esse, che deve essere il meno lesivo del diritto di elettorato.

Si pone con ciò la esigenza di una netta distinzione e di una diversa disciplina di quelle situazioni soggettive che pongono il candidato in condizione di potenziale van-

taggio rispetto agli altri e di quelle che non si conciliano con lo svolgimento delle funzioni connesse alle cariche elettive.

Le ipotesi della prima specie rientrano nello specifico concetto della ineleggibilità e, in relazione ad esse, la legge deve chiedere l'assenza delle cause ostative per lo meno alla data della accettazione della candidatura (sentenza n. 46/1969); le ipotesi della seconda specie rientrano nello specifico concetto della incompatibilità e, in relazione ad esse, la legge deve chiedere, a pena della decadenza dalla carica, che le cause ostative vengano a cessare entro un termine ragionevolmente breve, dalla effettiva assunzione della carica elettiva, ovvero dal verificarsi di incompatibilità sorta nel corso della carica.

A ciò si aggiunga che dalla dottrina è stato più volte riconosciuto che l'attuale normativa delle cause di ineleggibilità ha urgente

bisogno di un organico intervento legislativo in quanto è il risultato di stratificazioni successive e di interventi episodici del legislatore, ed appare, sotto molti aspetti, superata.

Si è infine evidenziata la necessità di disciplinare la materia della ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche dei Consorzi tra Comuni e Province previsti agli articoli 156 e seguenti del Testo unico 3 marzo 1934, n. 383, in analogia con la disciplina relativa ai Comuni e alle Province.

Sulla base di tali premesse, è stato compilato l'allegato disegno di legge che riunisce le norme sulla ineleggibilità e incompatibilità a tutte le cariche elettive del Comune, della Provincia e dei Consorzi tra Comuni e Province.

In merito ai singoli articoli del progetto si illustrano qui di seguito i motivi giustificativi.

Articolo 1. — La norma introduce anche per le elezioni provinciali il principio della eleggibilità degli elettori di qualsiasi comune della Repubblica; sembra infatti che la considerazione espressa dalla Corte costituzionale con sentenza numero 105/1957, secondo la quale « per aprire le amministrazioni municipali al respiro degli interessi nazionali e per liberarle dal gioco degli interessi puramente locali e particolari, conviene scegliere liberamente gli amministratori comunali anche sul piano nazionale », valga anche per le amministrazioni provinciali. Lo stesso avviso è stato altra volta espresso in sede parlamentare (vedi Atto Camera numero 1088 del 25 febbraio 1969).

Nella formulazione della norma si preferisce, inoltre, fare riferimento al possesso della qualità di elettore piuttosto che alla iscrizione nelle liste che, com'è noto, ha efficacia meramente dichiarativa.

Come primo requisito cui è subordinata la capacità elettorale passiva si ritiene opportuno conservare il sapere leggere e scrivere.

L'analfabetismo, purtroppo, non è un fenomeno estinto nel nostro Paese: i dati relativi al 10° censimento generale della popo-

lazione del 1961 (mancano ancora quelli del censimento del 1971) recano ancora 2.517.169 analfabeti, di cui 596.484 maschi, 196.384 fra i 18 e i 21 anni, 426.318 tra i 21 ed i 45 anni; 1.894.667 oltre i 45 anni.

Si è abbreviato il termine, peraltro ritenuto non perentorio dalla giurisprudenza, entro il quale gli eletti, in mancanza di un titolo di studio, devono rilasciare prova del loro alfabetismo; poichè, inoltre, il segretario comunale ha veste certificante come il notaio, il pretore o il giudice conciliatore, si è ritenuto opportuno eliminare la presenza del Sindaco nella assunzione della predetta prova.

Articolo 2. — Definisce le cause di ineleggibilità alle cariche di consigliere provinciale e di consigliere comunale.

Al n. 1 si è modificata la formula della norma vigente, eliminando il riferimento ai « membri dei capitoli e delle collegiate »; ciò per la considerazione che la ineleggibilità di costoro non ha altro fondamento che quello già espresso nei concetti di « giurisdizione e cura d'anime » già contenuti nella norma; d'altro canto una completa enumerazione degli istituti ecclesiastici che svolgono giurisdizione e cura d'anime dovrebbe comprendere anche l'amministratore straordinario apostolico, i prelati *nullius diocesis* e gli abati, che sono dotati di giurisdizione analoga a quella dei Vescovi.

La efficacia della causa di ineleggibilità, che peraltro vale per i ministri di qualsiasi culto, è stata limitata al territorio in cui vengono svolte le funzioni di giurisdizione e cura d'anime, che costituiscono il motivo determinante della norma.

Al n. 2 si è adottata una formula che possa comprendere tutti gli organi di controllo ed i funzionari di livello dirigenziale dei rispettivi uffici; si è, poi, introdotto il concetto, accolto dalla giurisprudenza, secondo il quale la vigilanza ha rilevanza ai fini della ineleggibilità solamente quando sia esercitata in via generale.

La norma di cui al n. 3 intende evitare che gli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede

nel Comune o nella Provincia possano partecipare alla elezione come candidati in condizioni di favore, influendo su classi di elettori che, economicamente disagiati, hanno titolo a prestazioni assistenziali.

Viene così modificata la formula contenuta nell'articolo 15, n. 4, del Testo unico 16 maggio 1960, n. 570, in quanto si ritiene opportuno: che la figura di ineleggibilità in esame sia estesa alle elezioni provinciali, nel caso in cui una istituzione di assistenza e beneficenza abbia rilevanza in tutto il territorio della provincia ovvero nell'ambito del collegio cui la candidatura si riferisce; che essa colpisca non gli impiegati, ma gli amministratori degli istituti stessi, i quali hanno poteri decisionali in materia di prestazioni assistenziali.

La norma di cui al n. 4 deriva da quella del n. 10 dell'articolo 15 del Testo unico n. 570, introdotta per la prima volta nel decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, nella considerazione che l'esercizio continuo e professionale delle funzioni giurisdizionali potrebbe facilmente influenzare la libera manifestazione del voto (vedi Commissione affari politici della consulta nazionale, seduta del 21 dicembre 1945 - Resoconto sommario pag. 65).

Nella nuova formulazione i magistrati adetti ai tribunali amministrativi regionali, in quanto esercitano con continuità e professionalmente funzioni giurisdizionali in materia di interessi e talvolta di diritti, sono equiparati ai magistrati ordinari.

I commi secondo e terzo dell'articolo definiscono la data utile entro la quale devono essere eliminate le cause di ineleggibilità.

Al riguardo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 46/1969, ha enunciato il seguente principio:

«Il legislatore, nella sua discrezionalità, può variamente determinare, purchè secondo criteri razionali, la data entro la quale deve verificarsi la cessazione della causa di ineleggibilità, ma in nessun caso tale data può essere successiva a quella prescritta per l'accettazione della candidatura, che rappresenta il primo atto di esercizio del diritto elettorale passivo».

Si intende dare attuazione al principio sopra enunciato, fissando la data di cui trattasi nel quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

La definizione sembra opportuna sia perchè il riferimento ad una data ben definita risponde a requisiti di certezza, sia perchè evita che la «captatio benevolentiae» degli elettori da parte degli aspiranti alla candidatura possa attuarsi per un non breve periodo precedente alla formale presentazione della candidatura, eludendo i fini della legge.

Si è poi ritenuto opportuno — sulla scorta dei criteri già raccolti nell'articolo 7, terzo comma, del Testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per le elezioni politiche — dare una definizione della cessazione delle funzioni e precisare quali atti formali debbano accompagnarla.

Articolo 3. — L'articolo fonde in unico testo le norme dell'articolo 6 del Testo unico 16 maggio 1960, n. 570, concernenti le cause di ineleggibilità alla carica di sindaco, e quelle dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1965, n. 1371, concernenti le cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta provinciale.

Si ritiene opportuno però estendere la predetta normativa agli assessori comunali e provinciali, nella considerazione della loro ingerenza nella gestione della cosa pubblica: un precedente in tal senso si minviene nell'articolo 7 della legge regionale siciliana 5 aprile 1952, n. 11.

Al n. 1 si prevede come causa di ineleggibilità alle predette cariche il fatto di non avere reso il conto di una precedente gestione riguardante istituzioni esistenti nel territorio della Provincia o del Comune ovvero, dopo aver reso il conto, di essere debitore.

La norma ha una portata più ampia di quella prevista al n. 7 dell'articolo 5 per la elezione dei consiglieri.

Nel n. 2 la enumerazione dei gradi di parentela rilevanti ai fini della condizione di ineleggibilità, è stata modificata, rispetto alla formula vigente, nel senso che sono stati aggiunti il coniuge, l'adottante, l'adottato,

l'affiliante e l'affiliato e sono stati esclusi gli affini in secondo grado.

Con riguardo al coniuge, la giurisprudenza (Appello Napoli, sentenza n. 20 del 29 maggio 1968) e la dottrina (E. PANETTA, in *Riv. Amministrativa* - febbraio 1970) hanno parlato di una vera lacuna della vigente legislazione.

Il n. 3 dell'articolo riproduce, con modifiche, le formule già contenute nei citati articoli 6 del Testo unico n. 570 e 2 della legge n. 1371 e concerne la ineleggibilità di coloro che siano stati condannati per delitti propri del pubblico ufficiale o comuni di particolare gravità.

È vero che molti di questi delitti sono puniti anche con la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e, quindi, danno luogo alla perdita del diritto elettorale attivo e passivo (art. 2, n. 6, del Testo unico 20 marzo 1967, n. 223); tuttavia la norma in esame, protraendo lo stato di ineleggibilità fino alla riabilitazione, è più severa del citato articolo 2, n. 6, ed è quindi logicamente giustificata dalla particolare rilevanza politica delle cariche in questione.

Nell'articolo in esame si ritiene di non mantenere la ineleggibilità dei ministri di un culto: trattasi di norma introdotta per la prima volta, in relazione alla carica di Sindaco, con la legge 30 dicembre 1888, numero 5865, e che mostra evidente il peso del clima in cui nacque.

Al riguardo è poi da tenere presente che il n. 1 dell'articolo 2 del progetto mantiene la ineleggibilità alla carica di consigliere provinciale e comunale per i ministri di culto aventi giurisdizione e cura d'anime.

Articolo 4. — La norma intende eliminare una lacuna legislativa che si fa più evidente per la diffusione e la importanza economica e amministrativa che vengono ad assumere in misura sempre crescente i Consorzi tra i Comuni e le Province previsti agli articoli 156 e seguenti del Testo unico 3 marzo 1934, numero 383.

L'articolo applica gli stessi criteri informativi del precedente articolo 3 alla disciplina della ineleggibilità alle cariche di pre-

sidente e di componente dei consigli direttivi dei Consorzi.

Si è preferita la stesura di una norma apposita per evitare le incertezze che sicuramente deriverebbero da una interpretazione *ad sensum*.

Articolo 5. — Disciplina figure di incompatibilità alla carica di consigliere provinciale e comunale.

I numeri 1 e 2 sono derivati dal n. 3 dell'articolo 15 del testo unico n. 570 del 1960 e dal n. 3 dell'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962; le norme intendono evitare il conflitto di interesse che si verificherebbe se la stessa persona fosse chiamata ad amministrare da un lato il comune o la provincia e dall'altro un ente, un istituto o un'azienda legati al comune o alla provincia da un rapporto di dipendenza o di sovvenzione: esse costituiscono, pertanto, figure di incompatibilità.

A confronto con le norme vigenti, quelle proposte sono sotto diversi aspetti meno limitative dell'elettorato passivo: esse riguardano solo gli amministratori dei predetti enti, escludendo gli impiegati e i salariati, che, nel rapporto di dipendenza o di sovvenzione, non hanno incidenza alcuna; d'altro canto, si sono precisati, sulla scorta della migliore giurisprudenza, i caratteri del sovvenzionamento, limitandone la rilevanza al caso in cui esso abbia carattere almeno in parte facoltativo.

La formulazione del n. 3 deriva dal n. 7 dell'articolo 15 del testo unico n. 570 del 1960 e dal n. 6 dell'articolo 3 della citata legge n. 962 del 1960.

La norma colpisce coloro che sono in determinati rapporti di affari con il comune e con la provincia, per evitare che situazioni di conflitto di interessi inquinino l'azione degli amministratori pubblici: trattasi di figure di incompatibilità.

Si è esclusa però la incompatibilità nel caso in cui le società o imprese aventi scopo di lucro ricevano dal comune o dalla provincia sovvenzioni in forza di una legge statale o regionale. Analoga clausola limitativa si trova nel penultimo comma, n. 2, dell'arti-

colo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di ineleggibilità a consigliere regionale.

La norma del n. 4 deriva dal n. 6 dell'articolo 15 del testo unico n. 570 e dal n. 5 della legge 1951, n. 122. La pendenza di una lite col comune o con la provincia viene però considerata come causa di incompatibilità, in quanto non costituisce una situazione di influenza sugli elettori, ma una situazione di contrasto di interessi nociva all'esercizio della carica.

Si ritiene di conservare nel nuovo testo la norma derogativa introdotta dalla legge 25 febbraio 1971, n. 67, con riguardo alle liti tributarie, dato che anche dopo il riordinamento delle leggi fiscali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597 e seguenti, gli enti locali restano tuttora titolari di taluni rapporti tributari.

La norma del n. 5 deriva dal n. 8 dell'articolo 15 del testo unico n. 570 e dal n. 7 dell'articolo 3 della legge 1960, n. 962; contempla una situazione che qualifica negativamente ai fini dell'esercizio delle funzioni: la dichiarazione di responsabilità contabile o civile nei confronti del Comune, della Provincia o di enti, istituti o aziende dipendenti.

Rispetto alla formulazione usata nelle vigenti disposizioni si notano le seguenti modifiche: accanto agli amministratori sono ricordati gli impiegati, che possono essere anch'essi contabili e, quindi, soggetti a giudizio di responsabilità; in luogo delle sole istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono tenuti presenti, data la ragione della norma, tutti gli istituti o aziende dipendenti.

Lo stato di incompatibilità non ha una durata indefinita, ma termina con la estinzione soddisfattiva del debito.

La norma ha una sua autonomia concettuale rispetto a quella del n. 6: questa, infatti, colpisce solo i debitori morosi, mentre la norma proposta colpisce coloro che sono stati dichiarati responsabili, anche prima che vengano posti in mora.

La norma del n. 6 deriva dal n. 9 dell'articolo 15 del testo unico n. 570, come modi-

ficato dalla legge 22 maggio 1971, n. 280, e dal n. 8 dell'articolo 3 della legge 1960, n. 962.

Essa riguarda i debitori morosi: trattasi quindi di una tipica situazione di conflitto di interessi, ascrivibile tra le cause di incompatibilità.

Si ritiene di conservare nella norma in esame la disposizione del primo comma dell'articolo unico della legge 22 maggio 1971, n. 280 ove si precisa con quale atto il contribuente è costituito in mora per debiti di imposta; il riferimento all'articolo 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, è stato però sostituito col riferimento al corrispondente articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La seconda parte dell'articolo unico della legge n. 280, concernente l'applicazione dei nn. 6, 7 e 9 dell'articolo 15 del vigente testo unico n. 570, è intesa a trattare taluni casi di ineleggibilità ivi previsti come casi di incompatibilità ed è quindi superata dalla normativa che si propone: pertanto nell'articolo 11 del disegno di legge si prevede la esplicita abrogazione della legge 22 maggio 1971, numero 280.

Nel n. 7 dell'articolo si prevede la incompatibilità di coloro che, avendo avuto il maneggio del denaro del Comune o della Provincia, non ne hanno ancora reso il conto.

La formulazione della norma deriva dal n. 5 dell'articolo 15 del testo unico n. 570 e dal n. 4 dell'articolo 3 della legge 1960, n. 962.

Essa fa riferimento alla mancata resa del conto di una gestione riguardante la Provincia o il Comune ed ha quindi una sua autonoma ragion d'essere accanto a quella, più grave, di cui al n. 1 dell'articolo 3.

La norma del n. 8 trasforma in situazione di incompatibilità il rapporto di impiego o di lavoro con il Comune o la Provincia, già considerato come causa di ineleggibilità nell'articolo 15, n. 3, del testo unico n. 570 e nell'articolo 3, n. 3, della legge n. 962: non si vede, infatti, come il rapporto di impiego o di lavoro con l'Ente locale possa costituire, per se stesso, una condizione di vantaggio o

di illecita influenza sugli elettori, mentre sicuramente costituisce una situazione di contrasto di interessi successiva alla elezione.

Articolo 6. — Si ritiene opportuno comprendere in apposito articolo le norme derogatorie di cui al secondo comma dell'articolo 15 del testo unico n. 570 e al secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 1960, n. 962, e la disciplina del conseguente procedimento diretto alla sospensione degli amministratori che, in via di eccezione, non incorrono nella decadenza.

Il particolare procedimento diretto alla sospensione degli amministratori, in caso di pregiudizio per l'Ente, già affidato alle sezioni per il contenzioso elettorale dei Tribunali regionali — la cui composizione fu dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 49/1968 — viene affidata al Tribunale amministrativo regionale, che provvederà, in via d'urgenza, con ordinanza, impugnabile avanti al Consiglio di Stato anche nel merito.

Articolo 7. — La norma disciplina il caso di cumulo fra più cariche elettive amministrative, intendendo evitare che una stessa persona, chiamata a ricoprire più di una carica, sia assoggettata ad una attività troppo dispersiva: a tale scopo è sufficiente disporre la incompatibilità.

D'altro canto, ammessa la opportunità di ritenere incompatibili le cariche di consigliere comunale in due Comuni, ne deriva, a maggior ragione, quella tra consigliere comunale e consigliere provinciale e tra consigliere di due provincie.

In correlazione, l'articolo 11 del disegno di legge prevede l'abrogazione esplicita degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570, nella parte in cui prevedono la ineleggibilità a consigliere comunale di chi lo sia già in altro Comune.

Articolo 8. — L'articolo disciplina le incompatibilità per parentela o affinità.

La vigente normativa fa derivare dall'esistenza di certi gradi di parentela o affinità la incompatibilità rispettivamente a livello

di assessore provinciale (articolo 1 della legge 13 dicembre 1965, n. 1371), di consigliere comunale (articolo 16 del testo unico 1960, n. 570) e di assessore municipale (articolo 136 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148).

Si ritiene opportuno prevedere ora la incompatibilità solamente a livello di assessore municipale o provinciale.

La presunzione di un rapporto di dipendenza e di timore reverenziale tra parenti, che ostacolerebbe la libertà di azione dei consiglieri comunali o provinciali, sembra contraddetta non solo dalla esperienza di tutti i giorni, che vede parenti anche intimi ideologicamente lontani e contrapposti, ma anche dalla mutata considerazione dei vincoli che legano i nuclei familiari e parentali.

Non si vede pertanto, nei predetti rapporti, un motivo sufficiente per non rispettare i risultati della designazione popolare e per modificarli secondo criteri artificiosi.

Nella norma in esame, accanto ai fratelli, che già nella vigente legislazione sono ritenuti incompatibili ad assessori provinciali e comunali, si sono considerati gli ascendenti e discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato e, infine, si sono aggiunti i coniugi, fino ad ora non presi in considerazione.

In concomitanza, si propone l'abrogazione delle norme sopra richiamate.

Articolo 9. — L'articolo intende recepire e generalizzare un principio accolto e più volte riaffermato dalla recente giurisprudenza con riguardo a situazioni nelle quali la partecipazione di consiglieri comunali all'amministrazione di enti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune sia prevista da apposite norme di legge.

Il principio è stato affermato in relazione ai componenti del Consiglio dei patronati scolastici (Cass. Sez. Un. Civ. 1378/1967; Cass. Sez. I Civ. n. 1479/1968, 1457/1968, 3634/1968), in relazione ai componenti del comitato amministrativo del consorzio provinciale antitubercolare (Cass. Sez. I Civ. n. 2364/1968), in relazione ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente pro-

vinciale del turismo ed agli amministratori delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (Cass. Sez. I Civ. n. 2426/1968, Appello Palermo 25 giugno 1968), in relazione agli amministratori dell'Azienda consorziale per la gestione tecnica dei territori montani (Cass. Sez. I Civ. n. 2426/1968, Cass. Sez. Un. Civ. n. 1668/1968).

Articolo 10. — La norma indica i termini entro i quali le condizioni di incompatibilità possono essere rimosse, in sede di convalida degli eletti.

Essa, inoltre, precisa come i dipendenti degli Enti locali possano rimuovere la causa

della loro incompatibilità con la posizione in aspettativa.

Disciplina, infine, i modi per esprimere la scelta tra due cariche elettive incompatibili ed i criteri da adottare nel caso che l'interessato non esprima tale scelta.

Nel caso di mancata rimozione delle cause di incompatibilità prevede la declaratoria di decadenza, alla quale seguiranno i rimedi giurisdizionali già previsti nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Articolo 11. — Indica espressamente le norme da abrogare perchè incompatibili con la normativa del progetto.

DISEGNO DI LEGGE**DELL'ELEGGIBILITA****Art. 1.**

Sono eleggibili a consigliere provinciale o a consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il 21° anno di età nel primo giorno fissato per l'elezione purchè sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione del luogo e della data di nascita, domicilio e condizione, alla presenza del segretario comunale, o di un notaio, o del Pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del comune. Tale prova deve essere rilasciata entro cinque giorni dalla notificazione dell'elezione.

DELL'INELEGGIBILITA**Art. 2.**

Non sono eleggibili a consigliere provinciale o a consigliere comunale:

1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, rispettivamente nella provincia o nel comune nel quale esercitano il loro ufficio;

2) i titolari di organi individuali e i membri di organi collegiali che esercitano poteri di controllo generale sull'amministrazione della provincia, o, rispettivamente, del comune e i funzionari dirigenti dei rispettivi uffici;

3) gli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza la cui attività si estende a tutto il territorio della provincia od alla parte di esso che comprende il collegio elettorale per il quale l'ammi-

nistratore è candidato, ovvero rispettivamente, al territorio del comune;

4) i magistrati addetti alle Corti d'appello, ai Tribunali, ed alle Preture, nonché i magistrati addetti ai Tribunali amministrativi regionali, nel territorio nel quale esercitano la giurisdizione.

Le cause di ineleggibilità, previste al precedente comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate non oltre il 5° giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Per gli impiegati ed i magistrati la cessazione dalle funzioni nell'ambito della provincia o del comune deve risultare da formale provvedimento.

Per coloro che ricoprono cariche elettive e per gli amministratori di cui al n. 3) la cessazione dalle funzioni deve essere preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni irrevocabili.

Le dimissioni devono essere notificate per mezzo di ufficiale giudiziario ed hanno effetto immediato alla data dell'eseguita notifica.

Art. 3.

Non può essere eletto Presidente della Giunta provinciale o Assessore provinciale, Sindaco o Assessore comunale:

1) chi non ha reso il conto di una precedente gestione riguardante istituzioni pubbliche esistenti nel territorio della provincia o, rispettivamente, del comune ovvero risulti debitore di esse dopo averne reso il conto;

2) chi è ascendente, discendente, coniuge, fratello o affine in primo grado, adottante o adottato, affiliante o affiliato del Segretario della Provincia o del Comune o di persona che si trovi in una delle condizioni di cui al n. 3 del successivo articolo 5;

3) chi è stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile, per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena

restrittiva della libertà personale della durata superiore a sei mesi e chi è stato condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno, salvo la riabilitazione a' termini di legge.

Art. 4.

Non può essere eletto Presidente o componente del Consiglio direttivo di un Consorzio istituito a norma degli articoli 156 e seguenti del regio decreto 3 marzo 1934, numero 383:

1) chi non ha reso il conto di una precedente gestione riguardante istituzioni pubbliche esistenti nel territorio del Consorzio, ovvero risulti debitore di esse dopo averne reso il conto;

2) chi è ascendente, discendente, coniuge, fratello o affine in primo grado, adottante o adottato, affiliante o affiliato del Segretario del Consorzio o di chi ha parte direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Consorzio;

3) chi è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a sei mesi e chi è stato condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno, salvo la riabilitazione a' termini di legge.

DELLE INCOMPATIBILITA

Art. 5.

Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale o di consigliere comunale colui che:

1) è amministratore di ente, istituto o azienda dipendenti dalla provincia o, rispettivamente, dal comune;

2) è amministratore di ente, istituto o azienda ai quali la provincia o, rispettivamente, il comune corrispondono, in via continuativa, una sovvenzione di carattere in tutto o in parte facoltativo, a meno che la parte facoltativa della sovvenzione non superi il 25 per cento della parte vincolata;

3) ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della provincia o, rispettivamente, del comune, ovvero in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate da detti Enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione o il loro ammontare non sia vincolato;

4) ha lite pendente con la provincia ovvero col comune: la pendenza di una lite in materia tributaria non determina l'incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere provinciale o comunale;

5) per fatti compiuti allorchè era amministratore o impiegato della provincia o, rispettivamente, del comune, ovvero di istituto o azienda dipendenti, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia o, rispettivamente, verso il comune, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibili per imposte, tasse e tributi verso la provincia o il comune, abbia ricevuto notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) non ha reso il conto di una gestione riguardante la provincia o, rispettivamente, il comune;

8) riceve uno stipendio o un salario dalla provincia o, rispettivamente, dal comune.

Art. 6.

Le ipotesi di cui ai nn. 4 e 7 del precedente articolo non si applicano agli amministratori provinciali o comunali per fatto connesso con

l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopre la carica di presidente della Giunta provinciale, di sindaco o di assessore, è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per il rispettivo ente. La sospensione è pronunciata in via d'urgenza, con ordinanza, dal competente tribunale amministrativo regionale su istanza di un elettore della provincia o, rispettivamente, del comune o di chiunque altro vi abbia interesse; l'azione può essere promossa anche dal Prefetto.

Contro l'ordinanza emessa dal tribunale amministrativo sull'istanza di sospensione, il ricorso al Consiglio di Stato è ammesso anche per motivi di merito.

Art. 7.

Le cariche di consigliere provinciale e comunale sono incompatibili tra loro. La carica di consigliere provinciale o comunale è altresì incompatibile, rispettivamente, con quella di consigliere provinciale di altra provincia o di consigliere comunale di altro comune.

Art. 8.

Non possono contemporaneamente far parte della stessa Giunta provinciale o della stessa Giunta comunale gli ascendenti ed i discendenti, i coniugi, i fratelli, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Art. 9.

Non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità, gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori provinciali o comunali da una norma di legge in connessione con il mandato elettivo.

Art. 10.

Il consigliere, che si trovi in una delle condizioni di incompatibilità stabile dalla presente legge, può, entro cinque giorni dalla notifica dell'elezione, rimuoverne la causa.

Gli stipendiati ed i salariati di cui al n. 8 dell'articolo 5, possono rimuovere la loro condizione di incompatibilità chiedendo di essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del mandato elettivo, a norma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Il candidato che sia eletto in due province o in due comuni o in una provincia e in un comune deve optare per uno di essi entro cinque giorni dalla notizia dell'ultima proclamazione. In caso di mancata opzione, rimane eletto nella provincia o, rispettivamente, nel comune in cui ha riportato il maggior numero di voti e nel caso di elezione a consigliere provinciale e comunale rimane eletto in seno al consiglio provinciale.

La declaratoria in decadenza è pronunciata d'ufficio, dal consiglio provinciale o comunale nelle forme previste all'articolo 75 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 11.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

l'articolo 136 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale;

gli articoli 10 e 11 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali;

gli articoli 6, 14, 15, 16, 17, 28, decimo comma, ultima parte; 32, ottavo comma, ultima parte, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali;

l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;

gli articoli 1, 2, primo comma, della legge 13 dicembre 1965, n. 1371, recante: « Modificazioni alle norme sulla ineleggibilità alle cariche di assessore provinciale e di presidente della Giunta provinciale »;

l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo;

la legge 25 febbraio 1971, n. 67, con nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione negli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale.